N. 05936/2014 REG.PROV.CAU. N. 12713/2014 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12713 del 2014, proposto da Franca Foresto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Dalla Torre, Domenico Naso, con domicilio eletto presso Domenico Naso in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;

#### contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso a prot. 0008088 in
data 19.08.14 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento con riferimento alle classi di concorso A043,
A050 e A051, nonché del D.M. n. 235 del 10 settembre 2014 per la
parte di interesse e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avuto riguardo ai precedenti specifici della sezione sulla cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010, di recente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 2014) ed anche ordinanze nn. 7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014); Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami dai ricorrenti appena sopra indicati mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.
- B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca

ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio -Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla

predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto pertanto di confermare i provvedimenti monocratici n. 3977 del 27 agosto 2014, n. 4059 del 4 settembre 2014, n. 4124 del 5 settembre 2014 e n. 4138 dell'8 settembre 2014 nei soli confronti dei ricorrenti che ne hanno proposto la relativa domanda cautelare come sopra indicati e come indicati negli allegati e per le sole graduatorie nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicate, richiamata in toto la motivazione del primo provvedimento ora citato, avuto riguardo alla recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione sesta, 14 luglio 2014, n. 3658;

Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) autorizza la ricorrente in epigrafe indicati alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto conferma il decreto monocratico n. 5173/2014 e dispone l'iscrizione con riserva della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento provinciali meglio indicate in epigrafe;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28/01/2016;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre

2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)